



**TRIBUNALE DI MESSINA**  
**SEZIONE LAVORO**  
*REPUBBLICA ITALIANA*

**DECRETO**

Letto il ricorso ex art.700 c.p.c. che precede;  
esaminati gli atti allegati;  
ritenuto che non si possa prescindere dal contraddittorio con le altre parti,  
ritenuta la necessità della notifica del ricorso ai controinteressati;  
ritenuto che nel caso di specie si ravvisano particolari esigenze di celerità  
che giustificano – ex art. 151 c.p.c. - l'autorizzazione alla notifica in modo  
diverso da quello previsto dalla legge, considerato, in particolare, che la  
denunciata complessità di notifica del ricorso tutti i docenti potenzialmente  
controinteressati non può essere superata in tempi rapidi con la notifica per  
pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.;

rilevato l'elevato numero dei procedimenti cautelari già fissati,

**P.Q.M.**

fissa l'udienza del 17.11.2022;

Manda alla ricorrente di notificare a controparte l'atto introduttivo e il  
presente decreto entro il termine di giorni 15, autorizzando la notifica ai  
controinteressati mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente  
entro il medesimo termine;

visto l'art. 83 del d.l. 17/03/2020 n. 18, conv. in legge n. 27/2020, come  
modificato dalla legge 77/2020, dal d.l. n. 125/2020 e dal d.l. 2/2021;

**DISPONE**

che l'udienza si svolga mediante il deposito in telematico di sintetiche note  
scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di  
trattazione scritta”, contenenti istanze e conclusioni;

**ASSEGNA**

alle parti termine sino a 5 giorni prima per il deposito telematico delle predette note scritte.

#### AVVERTE

- che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio;

- che la data dell'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento.

- che la mancata trasmissione di note di udienza equivale a mancata comparizione, con le conseguenze di legge.

Avverte che ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Messina, 14/09/2022

Il Giudice

Dott.ssa Roberta Rando